CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003272 - 15/03/2011 - USCITA
Allegati : 0

0001THR2G0G

FM/COO: sc

Roma, 14 MAR. 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Teramo
Via M. Delfico, 6
64100 TERAMO

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 38/2011 – Art. 4 D.lgs. n. 139/2005 – Incompatibilità tra esercizio della professione e attività di Agente in attività finanziaria.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 9 febbraio nella quale l'iscritto chiede di sapere se l'esercizio dell'attività professionale sia compatibile con l'attività di Agente in attività finanziarie, esercitata sia in forma diretta sia in qualità di socio non amministratore di S.r.l.
Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 139/2005 l'esercizio della professione è incompatibile con le seguenti professioni e attività:

- professione di notaio (lett. a),
- professione di giornalista professionista (lett. b),
- l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti (lett. c),
- attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi (lett. d),
- e attività di promotore finanziario (lett. e).

Come può, dunque, osservarsi, secondo la legge professionale tra le ipotesi di incompatibilità non rientra l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.
Tuttavia il citato articolo, al comma 3, prevede che "*l'iscrizione nell'Albo non e' consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione*".
Al fine di verificare la sussistenza di un'eventuale incompatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale e l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria deve, pertanto, farsi riferimento anche alle norme che disciplinano quest'ultima attività.
Si osserva, a tal proposito, che le norme in tema di agenzia in attività finanziarie sono contenute nell'art. 3 del D.lgs. n. 374 del 25 settembre 1999 e nelle norme regolamentari previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e finanze 13 dicembre 2001, n. 485[1]; tali disposizioni sono state, peraltro, recentemente modificate dal Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010[2].

---

[1] Decreto del Ministero dell'Economia e finanze 13 dicembre 2001, n. 485 recante "Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria".

Ai sensi della disciplina di cui al del D.m. n. 485/2001 (art. 5) i soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto presso la Banca d'Italia, possono svolgere attività ad essa strumentali e connesse, intendendosi:

- per strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia
- e per connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

Il comma 2, *lett. b)*, inoltre, prevede espressamente la compatibilità tra l'attività di agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nel citato elenco, e *"le altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna"*[3]. A titolo esemplificativo rientrano tra queste l'attività di mediazione creditizia (di cui all'art. 16 della legge n. 108/96) e l'agente d'affari in mediazione (di cui alla legge n. 39/1989).

Alla luce di tali disposizioni si ritiene che, allo stato, l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria sia compatibile con l'esercizio della professione.

Come evidenziato, tuttavia, tale normativa è stata recentemente modificata dal D.lgs. n. 141/2010. Il 'passaggio' dalla vecchia alla nuova disciplina presenta alcune novità anche sotto il profilo delle incompatibilità[4].

Nella nuova disciplina, infatti, la previsione di cui all'art. 5 del D.m. n. 485/2001 non è stata riproposta.

In particolare, riguardo al regime delle incompatibilità:

- l'art. 128 *octies* T.U.B. (come novellato dal D.lgs. n. 141/2010) stabilisce espressamente l'incompatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e quella di agenzia in attività finanziaria,
- l'art. 17 del D.lgs. n. 141/2010 rimette alla emanazione di norme regolamentari la possibile individuazione di ulteriori cause di incompatibilità[5].

---

[2] Tale provvedimento, emanato per dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 48/2008, ha riformato la disciplina del credito al consumo, prevedendo per gli agenti in attività finanziaria requisiti di accesso più elevati e l'istituzione di un nuovo elenco nonché di un'apposita sezione dedicata agli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento, affidandone la tenuta ad un apposito Organismo.

[3] Le limitazioni alle altre attività esercitabili, peraltro, non si applicano qualora l'agente fornisca esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (c.d. agente "money transfer").

[4] Per quanto riguarda l'individuazione della normativa attualmente vigente, si evidenzia che il D.lgs. n. 141/2010 è stato a sua volta novellato dal D.lgs. n. 218/2010, il quale ha introdotto specifiche disposizioni transitorie in forza delle quali gli agenti in attività finanziaria possono continuare ad iscriversi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia, in base alle disposizioni di cui al D.m. 485/2001 (vigenti alla data del 4 settembre 2010), fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla costituzione dell'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del D.Lgs. 141/2010. Costituito tale Organismo, la Banca d'Italia (che ha attualmente sospeso l'iscrizione di nuovi soggetti) cesserà la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. Si veda a tal proposito quanto disposto dall'art. 28 del D.lgs. 141/2010 come modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218:

"Art. 28 Abrogazioni e norme finali:

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:

a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 e ***il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485****;*

b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;

c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attività finanziaria;

d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262".

[5] Vd. art. 17 D.lgs. n. 141/2010:

"Art. 17 Incompatibilità.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 128-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministro dell'economia e delle finanze può, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individuare le ***ulteriori cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria*** *e di mediatore creditizio.*

Inoltre, ai sensi dell'art. 128 *quater* TUB, come modificato dall'11, co. 1 del citato provvedimento, i soggetti iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria potranno svolgere esclusivamente l'attività di agenzia finanziaria, nonché quelle attività ad essa connesse o strumentali[6].
Come può osservarsi, dunque, le disposizioni di cui agli artt. 128 *quater* e 128 *octies* T.U.B. (come novellati dal provvedimento) delineano una disciplina maggiormente restrittiva dell'attività di agenti in attività finanziaria secondo cui i soggetti iscritti nell'istituendo elenco potranno svolgere esclusivamente l'attività di agenzia finanziaria, nonché quelle attività ad essa connesse o strumentali.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

---

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, nè esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività.
3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole".

[6] Vd. art. 128 *quater* T.U.B. come modificato dall'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 141/2010 :
"Art. 128 *quater - Agenti in attività finanziaria*
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 128-quinquies.
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari.
8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.